

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LEPROUX	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LEPROUX ALESSANDRO

Nella seduta del 21 novembre 2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto il giorno 31/03/14, preceduto da reclamo in data 20/02/14, la ricorrente, premesso di essere cointestataria con la madre di un conto corrente presso l'odierna resistente, deduce di aver inutilmente atteso da gennaio ad aprile 2014, mentre si trovava in Australia, che la cointestataria riuscisse ad effettuare un bonifico di € 250.000,00 in suo favore, con addebito sul detto conto, e di aver infine ricevuto tale importo mediante bonifico eseguito tramite altra banca.

Deduce a tal fine che in data 28/01/14 la madre disponeva il detto bonifico che non le veniva peraltro accreditato dall'intermediario estero, nonostante le ripetute conferme da parte dell'odierna resistente circa la corretta esecuzione della detta disposizione e l'avvenuto addebito di € 290,90 a titolo di relative commissioni.

Deduce inoltre che in data 3/03/14 la banca italiana comunicava alla cointestataria del conto che l'importo oggetto del bonifico era stato restituito dall'intermediario estero e che non era dato comprendere la ragione di tale riaccredito.

Stante tale esito, la cointestataria effettuava tramite l'odierna resistente un secondo bonifico di pari importo in data 6/03/14 anche questo rimasto senza esito perché, a dire

della banca, l'intermediario estero avrebbe trattenuto l'importo presso di sé senza accreditarlo alla beneficiaria.

Contattato l'intermediario estero quest'ultimo segnalava alla cointestataria di aver più volte inutilmente tentato di prendere contatto con la banca italiana per risolvere il problema.

Non essendosi potuto provvedere altrimenti, prosegue la narrativa offerta dalla ricorrente, in data 7/04/14 veniva riaccredita sul conto cointestato la somma di € 250.000,00 decurtata di due ulteriori addebiti, rispettivamente pari ad € 8,00 e € 35,00 senza specifica delle relative causali.

Come sopra rilevato, il bonifico veniva infine eseguito in data 16/04/14 tramite altra banca.

In ragione di quanto esposto la ricorrente chiede il risarcimento dei danni morali e patrimoniali quantificati in € 100.000,00 riferiti agli addebiti subiti, alle spese sostenute, al danno derivante dalla perdita economica connessa all'andamento del cambio, allo stress e alle giornate lavorative perse, nonché alla mancata conclusione di una rilevante operazione finanziaria.

Con le proprie controdeduzioni in data 16/06/14, l'intermediario ha rilevato la correttezza del proprio operato con riferimento ad entrambi i tentativi di bonifico rimasti senza esito e addebita il ritardo lamentato dalla cliente alla condotta tenuta dall'intermediario estero cui gli stessi erano destinati.

Il resistente deduce inoltre di aver provveduto *"in un ottica meramente conciliativa"* a rimborsare alla ricorrente gli addebiti per commissioni, ivi inclusi quelli in realtà trattenuti dall'intermediario estero relativamente al secondo tentativo di bonifico, e chiede la dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere per quanto concerne il riaccredito degli oneri commissionali e il rigetto del ricorso per la restante parte.

Con nota 23/06/14 la ricorrente si è opposta alle richieste avversarie ed ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

I fatti oggetto della presente controversia sono pacifici tra le parti essendo incontestato che in data 28/01/14 e di nuovo in data 6/03/14 la cointestataria del conto intrattenuto anche dall'odierna ricorrente ha inutilmente tentato di effettuare in favore di quest'ultima un bonifico estero di € 250.000,00.

Trattandosi di bonifico da eseguirsi in Australia, fuori dall'area SEPA (*Single Euro Payments Area*) ad esso non è applicabile la disciplina di cui al D. Lgs. 27/01/10 n. 11 di recepimento della Direttiva sui sistemi di pagamento 2007/64/CE (v. ABF dec. 29/05/13 n. 2930), restando perciò soggetto, per quanto qui interessa, ai principi codicistici in materia di mandato.

E' infatti orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale la disposizione di bonifico costituisce un conferimento di incarico da parte del cliente

(mandante) alla banca (mandataria) nell'ambito del più ampio servizio di cassa da questa offerto con il contratto di conto corrente ed è altresì indubbio che all'esecuzione di tale incarico l'intermediario debba provvedere ai sensi dell'art. 1856 cod. civ. (v. ABF dec. 5/04/12 n. 1031) e con lo specifico grado di diligenza professionale del c.d. "*bonus argentarius*" (su cui v. ad es. Cass. 12/06/07 n. 13777).

E' altresì pacifico che, trattandosi di contestato inadempimento di obbligazione contrattuale, al creditore competa esclusivamente la prova dell'esistenza dell'obbligazione e del suo mancato adempimento nel termine convenuto, competendo al debitore fornire la prova contraria.

Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte è infatti ferma nel ritenere che: "*In tema di prova dell' inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere del fatto estintivo dell'altrui pretesa*" (Cass. 15/03/10 n. 6205; *in terminis*, ex multis v. Cass. 11/02/10 n. 3373; Cass. 30/10/01 n. 13533).

Nella specie non è stata prodotta la documentazione contrattuale e dunque non è dato conoscere il regime pattizio disciplinante le modalità di esecuzione dei bonifici, ma sono comunque incontestate sia la fonte dell'obbligazione assunta dall'intermediario, sia il suo mancato adempimento a seguito delle due disposizioni impartite dalla cointestataria del conto corrente.

Per contro, l'odierna resistente non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante, non avendo fornito la prova liberatoria dell'imputabilità della mancata esecuzione del bonifico a causa di forza maggiore o comunque indipendente dalla sua volontà e dalla sua condotta, con conseguente sua responsabilità in punto di "*an debeatur*", essendosi limitata ad attribuire genericamente ad altro intermediario la responsabilità della mancata esecuzione delle dette disposizioni.

La domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente non può peraltro accogliersi integralmente, difettandone i presupposti.

Al riguardo deve anzitutto escludersi la risarcibilità nel caso di specie dei danni non patrimoniali (quali quelli asseritamente derivanti dallo *stress* subito dalla ricorrente o dal *vulnus* arrecato al suo tenore di vita) vertendosi in materia non rientrante in alcuna delle fattispecie per le quali la giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento di tale tipologia di danni (*i.e.*: danni da illecito penale, lesione di diritti di rango costituzionale, danni per i quali specifiche norme di legge prevedono la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale: v. Cass. SS.UU. 11/11/08 n. 26972).

Quanto ai danni patrimoniali (quali la perdita di *chance* relativamente ad una "*rilevante operazione finanziaria*" che la ricorrente assume avrebbe potuto concludere, quelli derivanti a suo dire dall'andamento sfavorevole del cambio di valute o dalla perdita di giornate lavorative), non sembra che in questa sede siano stati forniti riscontri probatori utili alla relativa dimostrazione e quantificazione, mentre è pacifico l'avvenuto rimborso degli oneri commissionali a suo tempo addebitati alla stessa ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere su tale aspetto della controversia.

Ne segue che il ricorso può accogliersi limitatamente all'accertamento della illegittimità della condotta tenuta dall'intermediario quanto ad inadempimento, ad esso

addebitabile, della mancata tempestiva esecuzione delle due disposizioni di bonifico di cui si tratta.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS